

SINDACO
PRES. C.C. / SEGR. GEN. / SANNA' ASS.

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
POSTA IN ARRIVO
05 NOV. 2009
Prot. n. 11993
Cat. Cl. Fasc.

Egregio Sig.
Dott. Andrea Tagliavini
Sindaco di Quattro Castella

Egregio Sig.
Maurizio Gambarelli
Presidente del Consiglio Comunale

5 Novembre 2009

MOZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI

**Presentata dal gruppo "Quattro Castella Democratica" e dal Presidente del
Consiglio Comunale eletto nella lista di "Rifondazione Comunista"**

Il Consiglio Comunale di Quattro Castella:

Premesso che:

- Per "dichiarazione anticipata di trattamento sanitario" si intende un documento legale redatto da una persona nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, in cui dichiara, qualora si trovasse nella condizione di stato vegetativo in base ad un rigoroso apprezzamento clinico irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pur flebile, recupero della coscienza e di un ritorno alla percezione del mondo esterno (con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2007 n°21748), dichiara di voler sospendere qualsiasi forma di trattamento terapeutico compresa la nutrizione e l'idratazione. Esso potrà costituire un'efficace e importante riferimento del medico in merito alla volontà del paziente che si trovi nell'incapacità di esprimere il proprio diritto ad acconsentire o non acconsentire alle cure proposte, anche in caso di contenziosi terapeutici.
- Le "dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari" non sono presenti, fino ad ora, nella giurisprudenza italiana sotto forma di leggi specifiche. L'articolo 32 della Costituzione stabilisce che *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può violare in alcun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'articolo 13 della Costituzione afferma che *"la libertà personale è inviolabile"*, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo

nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia il problema si pone nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie.

Considerato che:

- La carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce (Capo I Dignità, art. 3 Diritto all’integrità della persona) che il consenso libero e informato del paziente all’atto medico non debba essere visto soltanto come requisito di liceità dei trattamenti, ma deve essere considerato prima di tutto alla stregua di un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto dell’integrità della persona.
- La Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dal Governo italiano ai sensi della Legge n°145 del 28 marzo 2001, sancisce all’articolo 9 che *“I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione”*. Nell’articolo 5 si afferma che il dissenso da parte del paziente è vincolante per il medico.
- Il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso in data 18 dicembre 2003 precisando che *“appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate [...] che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina”*. Inoltre specifica che *“le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà”*.
- Il Nuovo Codice di Deontologia medica, adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all’articolo 16 che *“Il medico [...] deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita”*, all’articolo 35 sancisce che *“Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. [...] In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”*. Inoltre, all’articolo 38, si afferma che *“Il medico deve attenersi [...] alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà ed autonomia della stessa. [...] Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”*.
- Il Consiglio Nazionale della Fnomceo ha sviscerato il problema in un documento del 18 giugno 2009, dal titolo *La questione del fine vita va risolta tra medico e paziente, la legge c’entra poco* e pubblicato sulla rivista ASI nel numero 25, in cui si dichiara che

“Su queste delicate ed intime materie il legislatore dovrà intervenire formulando un “diritto mite” che si limiti cioè a definire la cornice di legittimità giuridica sulla base dei diritti della persona costituzionalmente protetti, senza invadere l’autonomia del paziente e quella del medico prefigurando tipologie di trattamenti disponibili e non disponibili nella relazione di cura” (p. 5).

Preso atto che:

- In questo scenario l’Ente Comune è nella possibilità giuridica ad amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle “dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari”. Rientra, inoltre, tra le sue competenze l’istituzione e l’attivazione di un servizio con forte rilievo sociale ed in grado di garantire pienezza dei diritti di cittadinanza a tutti i cittadini.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio Comunale di Quattro Castella impegna la Giunta comunale affinché:

- Sia predisposto, entro il 28 febbraio 2010, sulla base di uno schema uniforme di atto, un registro che raccolga le “dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari” denominato *Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari*. Nel suddetto atto, ogni cittadino interessato, residente nel territorio comunale, può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari nell’eventuale condizione di trovarsi incapace di esprimere la propria volontà.
- Si verifichi, qualora la dichiarazione contenga l’indicazione di un incaricato in qualità di delegato a manifestare ai medici curanti l’esistenza di tale dichiarazione, l’apposizione della firma dell’incaricato stesso per conoscenza e accettazione, autenticata anch’essa dal funzionario comunale.
- Siano trasmesse periodicamente le dichiarazioni raccolte ai Soggetti Istituzionali delegati per legge alla pubblicizzazione, nelle more della entrata in vigore di una normativa nazionale che regolamenti la materia, in particolare:
 - A. Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, affinché la dichiarazione venga inserita nella tessera sanitaria personale del dichiarante;
 - B. All’ARSAN e all’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione, affinché provveda ad istituire un registro provvisorio regionale, nelle more dell’entrata in vigore di una legislazione nazionale in materia;
 - C. Alla AUSL competente per territorio, affinché anch’essa istituisca un registro provvisorio, nelle more dell’entrata in vigore delle leggi regionali e nazionali che regoleranno la materia;

D. Al medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la “dichiarazione anticipata di trattamenti sanitari”, affinché ne tenga debito conto in ogni momento del percorso medico-assistenziale della persona che ha espresso la volontà.

- Sia promossa l’informazione sul tema ai cittadini e data maggior diffusione possibile al *Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari*, utilizzando i canali informativi comunali (sito internet del Comune e il giornalino comunale), in modo che ogni cittadino possa o meno usufruire di tale opportunità.
- Sia individuata una figura di riferimento per i cittadini volta al completamento delle informazioni.

Si delega il Segretario comunale a trasmettere la presente Mozione al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, al Comitato Nazionale di Bioetica, all’Assessorato regionale alla Sanità e all’AUSL competente per territorio.

La Mozione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Presentata da

Daniilo Morini



Stefano Setti




Italo Ghidoni



Anna Giampietri



Tommaso Bertolini



Andrea Tagliavini



Il Presidente del Consiglio Comunale

Maurizio Gambarelli

